Al Sig. Sindaco

del Comune di LIPARI

Oggetto: Legge 23.12.1998, n. 448 art. 65 “ Assegno nucleo familiare con tre figli minori “.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il _____ e residente in _____via _____

n. civ. _____ tel. _____ C.F. _____

trovandosi nelle condizioni previste dalla normativa in oggetto, chiede la concessione del beneficio di

che trattasi a decorrere dal _____ e di accreditare l’ importo
su libretto postale Iban n° _____
o su c/c Iban n° _____

Lo/a scrivente si impegna a comunicare tempestivamente ogni evento che determini variazioni nel nucleo familiare.

Allega alla presente la seguente documentazione :

- Dichiarazione ISEE in corso di validità
- Fotocopia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di Soggiorno (per i famigliari del/della richiedente);
- Documento di identità
- Altro _____

Distinti saluti

Data _____ Firma _____

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

EX ART. 65 LEGGE N. 448/98

L'art. 65 della Legge n. 448/98 prevede l'attribuzione di un assegno mensile in favore dei nuclei familiari che abbiano a proprio carico almeno tre figli minori.
Possono richiedere il beneficio:

- i cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Lipari che ricomprendano nel proprio nucleo familiare almeno tre minori anche se adottati o riconosciuti, purchè conviventi con il nucleo familiare e figli di uno dei due genitori;
- i tutori , se i genitori sono interdetti o minorenni.
- i cittadini extracomunitari in possesso di uno dei seguenti documenti:
  Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
  Permesso di soggiorno per rifugiato politico;
  Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

L'istanza può essere presentata da uno dei genitori purchè cittadino italiano (o comunitario) anche se gli altri componenti del nucleo familiare non sono nati in Italia o non siano cittadini italiani.

Non possono presentare l'istanza:
- i genitori che non siano residenti nel Comune;
- i genitori che sono stati dichiarati dalla Magistratura sospesi o siano decaduti dalla podestà genitoriale;
- i genitori che siano minorenni;
- i genitori che non abbiano almeno tre minori, anche se conviventi con tre minori (se, per esempio il padre ha avuto un figlio da un precedente matrimonio e convive con due minori avuto dall'attuale compagna).

Le domande vanno presentate al Comune di residenza entro il 31 gennaio di ogni anno ed ogni variazione anagrafica e reddituale deve essere segnalata tempestivamente dall'interessato all'ufficio comunale competente.
Il Comune, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, trasmette i dati all' Inps per l'erogazione dell'assegno. Quest'ultimo viene concesso con cadenza semestrale.
L'importo massimo per l' anno 2016 è pari ad € 141,30 per 13 mensilità. Totale: euro 1.836,90
Il limite di reddito per l' anno 2016, rilevato dall'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), è di € 8.555,99

I moduli per le domande sono disponibili presso l'ufficio servizi sociali dell' Ente.